

Proposta

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento

STATUTO

COMUNALE

Approvato con atto C.C. n° del ,

TITOLO I

IL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Art.1

(Il Comune)

1. Il Comune di Palma di Montechiaro, di seguito chiamato Comune, è costituito dalla comunità e dal territorio di Palma di Montechiaro. Il comune comprende le frazioni di Marina di Palma, Capreria, Ciotta-Gaffe. Tutti coloro che risiedono, operano e partecipano alla vita sociale nel territorio del comune, costituiscono la comunità locale di Palma di Montechiaro.
2. Il territorio del Comune si estende per circa Kmq 76,36 e confina con i territori dei Comuni di Licata, Agrigento, Camastra, Naro nonché con il mare Mediterraneo.
3. Il Comune ha il proprio stemma, il gonfalone, il vessillo il cui uso è disciplinato da regolamento. Lo stemma, riconosciuto con regio decreto, comprende uno scudo ovale coronato, con bordi in filato oro, recante tre colli sormontati da tre Palme color verde in campo azzurro, al lato sinistro fronda d'olivo con drupe ovali in filato d'oro, al lato destro fronda di lauro in filato d'oro, entrambe le fronde dipartentesi dal fiocco alla base per dispiegarsi fino alla corona superiore. Il comune ha il proprio gonfalone e ne fa uso nelle cerimonie ufficiali, secondo le norme del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.
4. Il Gonfalone delle dimensioni di cm. 100 X 200 è costituito da un drappo di seta azzurro con:
 - a. Stemma del Comune comprendente uno scudo ovale coronato, con bordo in filato oro, recante tre colli sormontati da tre palme color verde in campo azzurro; al lato sinistro fronda di olivo con drupe ovali in filato oro; al lato destro fronda di lauro in filato oro, entrambe le fronde dipartentesi dal fiocco alla base per dispiegarsi fino alla corona superiore.
 - b. Frangia tripartita, cordoni laterali e due nappe in filato oro. Scritta in alto in filato oro: "Comune di Palma di Montechiaro".
 - c. Asta di sostegno con bilico mobile ricoperta di velluto di colore azzurro, con bullette poste a spirale, terminata in punta da una freccia.
I colori della città sono il verde bandiera e l'azzurro.
Il vessillo è costituito da un drappo di forma rettangolare, suddiviso diagonalmente in due triangoli dei quali il superiore di colore verde bandiera e l'inferiore di colore azzurro con al centro lo Stemma sopra descritto.
5. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.
6. La fascia tricolore, che è 'distintivo' del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.
7. La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
8. Il palazzo Municipale, sede centrale comunale, è ubicato in Via Fiorentino 89.
9. Resteranno permanentemente esposte all'esterno della casa comunale, la bandiera nazionale, la bandiera della Regione Siciliana, il vessillo del Comune, ed la bandiera europea.
10. La Comunità Comunale riconosce Maria SS. Del Rosario propria Patrona, l'otto settembre, festività del Santo Patrono è quindi giorno festivo. Il Comune di Palma di Montechiaro è un comune libero e democratico della Repubblica italiana e della Regione Siciliana, fondato sui valori di libertà, di democrazia, di solidarietà, di pace e di amicizia fra i popoli, che costituiscono il fondamento della Costituzione della Repubblica. Le istituzioni municipali perseguono i seguenti scopi fondamentali: Promuovere lo sviluppo della città e del suo

territorio, valorizzare le risorse locali, perseguire la piena occupazione, promuovere lo sviluppo delle imprese produttive, nel rispetto dell'ambiente naturale, delle caratteristiche storiche ed architettoniche della città antica e dei suoi monumenti; Promuovere l'ordinata convivenza dei suoi cittadini nel rispetto della legalità, contro la mafia ed ogni tipo di prepotenza; Promuovere un tenore di vita ed un livello di servizi capaci di garantire a ciascuno, in tutte le fasi della vita, il rispetto dei diritti di cittadinanza, sicurezza sociale e piena inclusione civile, sociale, affettiva, lavorativa, culturale; Promuovere le attività culturali, i servizi educativi, formativi e per il tempo libero, a cominciare dall'infanzia, per valorizzare le capacità di ciascuno e rendere evoluta e ricca di humanitas la vita di ciascuno e di tutti; Promuovere l'accoglienza e l'integrazione di ogni persona che condivide il rispetto della legalità e dei diritti umani, senza discriminazione di sesso, di razza, di religione, di concezione filosofica, morale e politica, di condizione sociale e civile; Mantenere il radicamento della comunità locale nella consapevolezza della propria storia e della cultura siciliana. Il comune di Palma di Montechiaro persegue predetti scopi come ente autonomo, vincolato al rispetto dei principi stabiliti nelle leggi generali della Repubblica, nelle leggi regionali e nelle norme del presente statuto. Esso esercita le funzioni proprie e quelle conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Il comune di Palma di Montechiaro rappresenta la comunità locale e ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo sociale, economico, culturale in rapporto con lo Stato, con la Regione Sicilia, con la Provincia di Agrigento e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e con enti o soggetti della comunità internazionale, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto.

11. Principi sulla tutela, sul governo e sulla gestione dell'acqua: Il comune di Palma di Montechiaro riconosce che l'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. Si impegna affinché la disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile siano garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona. Riconosce, altresì, che l'acqua è un bene finito, indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi e attua il principio secondo il quale tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa da tutelare ed utilizzare secondo criteri di solidarietà, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Sostiene che la proprietà, la gestione e il controllo del ciclo integrato dell'acqua devono essere pubblici e partecipati a livello sociale e comunitario.

Art. 2

(Autonomia Statutaria)

1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per abrogare le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

Art. 3
(Autonomia regolamentare)

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti per la disciplina delle materie e delle funzioni di propria competenza.
2. La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al Consiglio Comunale, salvo quanto previsto dal successivo art. 26.

Art. 4
(Principi, finalità e obiettivi socio-economici)

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.
3. Il Comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
5. Il Comune nell'ambito delle sue funzioni:
 - a) persegue la valorizzazione, unificazione e integrazione dell'autonomia locale a livello nazionale ed europeo, nel rispetto dei principi di solidarietà e di collaborazione economico-culturale;
 - b) promuove il miglioramento della qualità della vita della comunità, garantendo al contempo la pari opportunità di vita e di lavoro ad ambo i sessi, il completo sviluppo della persona, la valorizzazione della convivenza sociale;
 - c) tutela i soggetti più deboli ed emarginati della comunità, promuovendo il potenziamento dei servizi sociali per un'effettiva fruizione da parte di tutti i cittadini, con particolare riguardo agli anziani ed ai ceti meno abbienti;
 - d) tutela il diritto alla salute dei cittadini anche tramite un'adeguata politica informativa;
 - e) favorisce e sostiene iniziative di volontariato o associazionismo a fini sociali;
 - f) promuove lo sviluppo della cultura, sostenendo le iniziative educative, sportive e ricreative mediante il potenziamento delle sue strutture, e favorendo forme collaborative con realtà pubbliche e private;
 - g) promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale-naturalistico del territorio, tutelandone la vocazione turistica;
 - h) favorisce lo sviluppo economico della comunità e la piena occupazione, promuovendo l'iniziativa economica con particolare riguardo alla piccola e media impresa, all'artigianato ed alla cooperazione;
 - i) tutela l'ambiente quale bene comune, rimuovendo le cause di degrado e di inquinamento dell'habitat naturale, anche attraverso più incisive forme di controllo del territorio;
 - j) promuove iniziative socio-culturali e ricreative a favore dei giovani, onde consentire lo sviluppo di momenti di aggregazione sociale diretti a debellare fenomeni di discriminazione razziale o di criminalità, favorendo al contempo la diffusione di una cultura della legalità;
 - k) esercita ogni altra iniziativa diretta al generale miglioramento delle condizioni socio-economiche della comunità, informando la propria azione al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed efficacia.

Art. 5
(Albo on line- sito web)

1. Sul sito istituzionale dell'Ente è dedicato un apposito spazio denominato "Albo on line" per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'integralità, l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata divulgazione mediante pubblicazione di copia integrale di esse all'Albo, per gg. 15 consecutivi, con termini e modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Il Segretario dell'Ente è responsabile della pubblicazione e si avvale della collaborazione del Messo comunale in ordine alle attestazioni di avvenuta pubblicazione.

Art. 6
(Funzioni)

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione, in osservanza del principio di sussidiarietà.

Art. 7
(Organi)

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
3. La durata in carica degli organi comunali è fissata dalla legge.

Art. 8
(Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal suo Presidente, in caso di sua assenza è presieduto dal vice Presidente. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dal Consigliere più anziano.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e

svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

4. Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature, risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.
7. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto: Il Sindaco, la Giunta Comunale, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini nelle forme e nei modi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale ed, in ogni caso, è obbligatoria la presenza dell'Assessore al ramo proponente o del Sindaco.
8. Le sedute di consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti possono essere video registrate con sistema streaming.

Art. 9 (Convocazione del Consiglio Comunale)

1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. La convocazione del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e delle conferenze dei capigruppo può altresì essere disposta a mezzo invio di PEC (Posta Elettronica Certificata), con le modalità di cui al regolamento comunale, qualora il consigliere ne fosse sprovvisto verrà fornita dall'Ente.
2. La prima convocazione del Consiglio è disposta con i criteri e le modalità stabilite dalla legge. Al Consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, spetterà la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del Presidente. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale dopo le operazioni di giuramento, convalida e surroga, con la maggioranza assoluta di voti nella prima votazione; è richiesta, invece, la maggioranza semplice nella seconda votazione. Il Consiglio, nella medesima seduta, elegge altresì un vice Presidente.
3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati. Per la validità delle sedute di seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla stessa ora, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
E' fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

4. A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione, nonché l'avviso nel caso in cui in prima convocazione non venga aggiunto il quorum necessario.
5. Il Consiglio può riunirsi in seduta ordinaria, straordinaria, urgente e solenne;
6. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
7. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni antecedenti il giorno stabilito per la riunione. A tal fine, nell'avviso di convocazione non verrà computato, ai fini del rispetto dei termini, il *dies a quo*, mentre verrà computato il *dies ad quem*.
8. Sono considerate straordinarie le sedute non ordinarie che devono essere convocate almeno tre giorni antecedenti il giorno stabilito per la riunione
9. In caso di urgenza il Consiglio Comunale deve essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.
10. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.
11. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta.
12. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo pretorio on line almeno 24 ore prima della riunione.
13. I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione, saranno posti in visione ai consiglieri comunali nei termini previsti dal regolamento del consiglio.

Art. 10 (Consiglieri Comunali)

1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità, hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti e per il funzionamento del consiglio comunale.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Presidente che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.
5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.
6. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado. L'obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici. Il Consigliere Comunale ha l'obbligo di astenersi qualora sussista un conflitto di interessi anche solo potenziale con l'Ente, a causa a causa di una correlazione immediata e diretta con specifici interessi suoi, di parenti o affini fino al 4° grado.
7. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
8. I consiglieri Comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori e comunque nei casi consentiti dalla legge.
9. Un quinto dei Consiglieri Comunali può richiedere la convocazione del Consiglio su argomenti di competenza dell'Organo medesimo. In tal caso, il Presidente dovrà provvedervi entro giorni 20 decorrenti dall'assunzione al protocollo dell'ente della relativa richiesta. In caso di inerzia del Presidente, si osserveranno le norme di settore vigenti.

Art.11

(Forme di garanzia o di partecipazione delle minoranze)

1. Il C.C. può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Le modalità di funzionamento e di costituzione di dette commissioni saranno stabilite da apposito Regolamento comunale.
3. Per gruppo di opposizione si intende quel gruppo appartenente ad una lista elettorale diversa da quella del Sindaco in carica, salvo comunicazioni dell'interessato.

Art. 12

(Presidenza del Consiglio Comunale)

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente e di un Vicepresidente secondo le modalità previste dalla legge. Il Presidente del Consiglio Comunale: convoca e presiede il consiglio, ne dirige i lavori e lo rappresenta all'esterno. predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio iscrivendo le proposte del sindaco, dei dirigenti nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto; assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio; riceve le determinazioni delle commissioni consiliari e le porta a

Proposta

conoscenza del consiglio; ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio e di limitare l'accesso del pubblico; promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunali previsti dalla legislazione della Regione Siciliana, dal testo unico, dallo statuto e dal regolamento; adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento. Al presidente del consiglio comunale vengono assegnati locali e attrezzature idonee nonché specifici fondi di bilancio per il buon funzionamento dell'ufficio e per la trascrizione integrale delle sedute consiliari. Lo stesso per l'espletamento del proprio ufficio potrà avvalersi di personale dipendente appositamente destinato con specifica disposizione di servizio, per come stabilito da apposito regolamento per l'autonomia contabile di Presidenza del Consiglio.

Art. 13 – Vice presidente del Consiglio

Il consiglio comunale elegge un vice presidente secondo le modalità previste dalla legge. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 14 – Revoca del Presidente del Consiglio

Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica.

La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.

La mozione viene inoltrata a mezzo del protocollo al Segretario Comunale, che la trasmette al responsabile affari generali per la istruttoria e la predisposizione della proposta relativa che sarà inoltrata al Presidente del C.C. da parte del Segretario Comunale tramite protocollo generale dell'ente.

La mozione è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di trasmissione dal Segretario Comunale al Presidente del consiglio comunale. Il Presidente del consiglio comunale ha l'obbligo di iscrivere la mozione all'ordine del giorno e di garantire la messa in discussione nei termini di cui al precedente capoverso. Il presidente non può omettere indebitamente tale atto che per ragioni del suo ufficio deve essere compiuto.

Nel caso in cui il Presidente non ottemperi a porre l'argomento all'ordine del giorno, e quindi in discussione entro il termine dei trenta giorni, fermo restando le responsabilità in capo al Presidente per l'omissione dell'atto, vi provvede, in via sostitutiva, il Vice Presidente nei successivi trenta giorni.

La mozione di revoca può essere proposta, con le stesse modalità di presentazione e di voto, anche rispetto al Vice Presidente del consiglio comunale.

Art.15 (Gruppi consiliari)

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco, al Presidente e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo.
2. I gruppi Consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di un componente se originati, nella denominazione e nella composizione, da una lista elettorale, o se formati da candidati alla carica di Sindaco risultati non eletti.
3. I gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di tre componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato. Tale limitazione non si applica per le adesioni a partiti o movimenti presenti nell'Assemblea Regionale Siciliana o nel Parlamento Nazionale.

del Gruppo M. No. 2

4. Qualora non si eserciti tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze salvo diversa comunicazione del gruppo consiliare.
5. E' istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.
6. La conferenza dei capigruppo va convocata dal Presidente a mezzo PEC o messo comunale almeno 24 ore prima dell'adunanza.
7. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

ART. 16
(Commissioni Consiliari)

1. Sono istituite in seno al Consiglio comunale le commissioni consiliari.
2. Il numero, i compiti, le modalità di funzionamento e di costituzione di dette commissioni saranno stabilite dal Regolamento comunale.

Art. 17
(Decadenza dalla carica)

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il Presidente a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
3. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato. Alla medesima seduta non può partecipare il consigliere interessato.
4. Decade altresì dalla carica il Presidente del Consiglio per mozione di sfiducia approvata nei modi e termini previsti dalla normativa di settore e dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 18
(Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, sulla base del documento programmatico. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e le leggi dello Stato e della Regione, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. La durata in carica del Sindaco è fissata in cinque anni. E'

immediatamente rieleggibile una sola volta.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
3. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
4. Il Sindaco esprime gli indirizzi di politica amministrativa, è a capo dell'Amministrazione ed è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vice sindaco e all'assessore più anziano di età.
5. In caso di vacanza contemporanea del Sindaco e della Giunta, le relative funzioni, per gli atti dovuti, urgenti e/o improcrastinabili, saranno esercitate dai dirigenti per materia e i relativi atti saranno ratificati dall'organo subentrante non appena nominato.
6. Il Sindaco rappresenta l'Ente in giudizio ed esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. Tale funzione può essere delegata di volta in volta ai Capi Settore nei modi previsti dalla legge.
7. Il Sindaco, come Ufficiale di Governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.
8. Il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'ASL. Inoltre, adotta le ordinanze relative alla materia di circolazione stradale di sua competenza.
9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 19
(Cessazione dalla carica)

1. Il Sindaco dura in carica sino alla elezione del successore. Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale del mandato ed il subentro del successore, potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, o decesso del Sindaco, la Giunta comunale ed il Consiglio Comunale decadono.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 20
(Impedimento permanente del Sindaco)

1. L'impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla Giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.
3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione

Art. 21
(Linee programmatiche di mandato)

1. Con le modalità previste dalla legge, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il Sindaco deposita la relazione sullo stato di attuazione del programma ed il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

Art. 22
(Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60% (sessanta) dei consiglieri assegnati con arrotondamento all'unità superiore. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
2. Se la mozione viene approvata ne consegue la immediata cessazione dalla carica degli organi del Comune e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore agli EE.LL., alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'Ente ex art. 15 L.R. 11/9/1997 n° 35.
3. La mozione di sfiducia non può essere presentata nei primi 24 mesi di mandato e negli ultimi 6 mesi.

Art. 23
(Vicesindaco)

1. Il Sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.
2. L'incarico di vice sindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.
3. Il vice sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento; in tali casi, la delega opera automaticamente.
4. Il vice sindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione.

5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore comunale più anziano di età.

Art. 24
(Nomina della Giunta Comunale)

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari a 5 (cinque).
2. Il Sindaco nomina gli assessori, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
4. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.
5. Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della Giunta entro 10 giorni dall'insediamento, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
6. Gli assessori partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.
7. I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza e impedimento permanente,
8. Le dimissioni sono presentate alla segreteria per iscritto e divengono operative dal momento della protocollazione.
9. La revoca dalla carica di assessore è decretata dal Sindaco.
10. La decadenza è dichiarata dal Sindaco nei casi previsti dalla legge.
11. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica provvede il Sindaco, con provvedimenti propri che sono comunicati al consiglio comunale, all' Ufficio Territoriale del Governo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La cessazione dalla carica di Sindaco, per qualsiasi motivo comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
12. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art 25
(Competenze della Giunta Comunale)

1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.

2. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
3. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
4. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
5. I verbali delle sedute sono sottoscritti da chi presiede la seduta, da tutti gli assessori presenti e dal Segretario Comunale.

Art. 26
(Funzionamento della Giunta Comunale)

1. La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.
2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vice sindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.
5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
6. Per la validità delle relative sedute sarà richiesta la presenza di almeno 3 componenti, e le relative proposte di deliberazioni non si riterranno approvate se non riporteranno il voto favorevole di almeno 3 componenti.
- 7) I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
- 8)

Art. 27
(Verbali degli organi collegiali)

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum previsti dalla legge. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Per tali ultime ipotesi, il Presidente del C.C. si avvarrà di tre scrutatori scelti ad inizio seduta tra i consiglieri presenti.

2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che l'organo collegiale è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di Collegio dei Revisori dei conti obbligatori nei casi previsti dall'art. 239 del D.lgs. 267/2000.
4. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati nei termini di cui al precedente art.9, comma 12. Nel caso di proposta di deliberazione di giunta il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.
5. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione nei modi previsti dal regolamento del C.C. e dalla legge.
6. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti e affini sino al quarto grado, ad eccezione dei provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra la deliberazione e gli interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini.
7. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
8. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate dall'organo deliberante. E' completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.
9. Il Segretario Comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell'ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all'oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal consiglio comunale.
10. L'originale del verbale della seduta del consiglio comunale è sottoscritto dal segretario comunale e da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta, nonché dal Consigliere anziano. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 28
(Principi e criteri organizzativi)

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione può avvenire con le modalità previste dal regolamento uffici e servizi mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge.
5. L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al Direttore Generale, al segretario comunale o al responsabile di Area, a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal Sindaco, al segretario comunale, al Direttore Generale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.
7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
8. La giunta comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 29
(Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di Area di Posizione Organizzativa, ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.

3. Il medesimo regolamento individua le Posizioni Organizzative a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.
4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.
5. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità, i limiti ed i criteri con cui possono essere stipulati contratti di collaborazione esterna a tempo determinato e di diritto pubblico per dirigenti, alte specializzazioni, ovvero per la copertura dei posti di responsabili delle posizioni organizzative; tali contratti non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Art. 30
(Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La nomina a Segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla nomina del nuovo segretario, salvo riconferma.
3. Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazioni gravi e reiterate di doveri d'ufficio, debitamente documentate e circostanziate, ed in garanzia del principio del contraddittorio, con facoltà per il Segretario Comunale di presentare proprie controdeduzioni. E' illegittima la revoca fondata sulla semplice cessazione del rapporto fiduciario, o in cui non siano indicate le motivazioni dell'anticipata risoluzione del rapporto o, infine, qualora la revoca non trovi giustificazione nel mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'ente a causa di gravi e ripetute violazioni dei doveri d'ufficio da parte del Segretario.
E' parimenti illegittima la revoca del Segretario Comunale adottata dal Sindaco neo-eletto nei primi sessanta giorni del proprio mandato.
4. Il Segretario Comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
6. Il Segretario Comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.
7. Il comune può convenzionarsi con altri enti locali per la gestione associata del servizio di segreteria com.le, avvalendosi di un unico Segretario Com.le, qualora ciò sia dettato da ragioni di convenienza economica o di opportunità. Le modalità di convenzionamento sono stabilite dalla normativa di settore.

Art. 31 - Il Vice Segretario

Il Vice Segretario è un dipendente a tempo indeterminato dell'Ente in possesso dei requisiti previsti dall' O.EE.LL., nominato dal Sindaco, qualora non abbia conseguito la funzione per concorso, cui compete collaborare con il Segretario del Comune e può sostituirlo, come previsto dalle norme vigenti, in caso di assenza o impedimento.

Art. 32 (Responsabili di Area, uffici e servizi)

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, ai responsabili di Area delle PP.OO., degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.
5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.
6. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di Area, ufficio o servizio sono affidate al direttore generale.
8. Nelle materie di propria competenza, i responsabili di Area adottano appositi atti, di natura monocratica, denominati determinazioni, idonei ad impegnare l'Ente nei rapporti con terzi esterni all'Amministrazione.
Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina l'iter di approvazione, adozione e pubblicazione delle determinazioni.
9. Oltre ai casi di revoca previsti dal CCNL per i responsabili di Area delle Posizioni Organizzative, i relativi incarichi di responsabilità si intendono di durata annuale, salvo rinnovo mediante espresso atto Sindacale.

**Art.33
(Dipendenti comunali)**

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. La giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.
5. Rientra nella competenza esclusiva del Segretario Generale la gestione ottimale delle risorse umane, nel rispetto della dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale.
6. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

**Art. 34
(Servizi pubblici comunali)**

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
2. Il consiglio comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente e/o a totale capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
 - g) a mezzo consorzio tra Enti Locali, di cui al successivo art. 34.
3. L'affidamento a terzi e l'esercizio dei servizi pubblici locali, nelle forme di cui alle lett. b)-c)-d)-e)-f) del precedente comma, avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di settore, e comunque, osservando le procedure di evidenza pubblica ed il principio di concorrenzialità.

Art.35
(Aziende Speciali ed Istituzioni)

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2. Il consiglio comunale può costituire le istituzioni, organismi strumentali del Comune con personalità giuridica e dotate di autonomia gestionale, e di proprio Statuto, approvato dal consiglio comunale.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.
4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
- 5) E' di competenza del Consiglio Comunale la deliberazione di trasformazione dell'azienda speciale in S.p.A., in conformità alle procedure ed alle modalità disciplinate dalla legge.
- 6) Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali o società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, ne approva il relativo statuto ed atto costitutivo e ne disciplina il funzionamento e le attività di controllo.

Art. 36
(Società per azioni o a responsabilità limitata)

1. Il consiglio comunale approva la partecipazione del Comune a società per azioni, anche a capitale pubblico minoritario, o a società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.
4. L'acquisto e la sottoscrizione delle singole quote o azioni è demandata alla competenza della Giunta Comunale.
5. Le modalità di partecipazione, costituzione, affidamento e scelta del socio sono regolate dalla legge.

**Art 37
(Convenzioni)**

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

**Art. 38
(ConSORZI)**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

**Art. 39
(Accordi di Programma, Conferenze di Servizi e contratti di Sponsorizzazione)**

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.
6. Il Comune può stipulare, con soggetti pubblici o privati, contratti di sponsorizzazione al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ovvero per fornire consulenze e servizi aggiuntivi.

Le maggiori risorse che ne deriveranno integreranno le normali fonti di finanziamento dell'attività dell'ente locale.

7. Compete al responsabile della Posizione Organizzativa interessata la stipula dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto della legislazione di settore, e previo indirizzo specificato nel PEG, o, in mancanza, previa deliberazione di indirizzo politico adottata dalla Giunta Comunale.

TITOLO III ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 40 (Finanza e Contabilità)

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.
4. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.

Art. 41 (Ordinamento tributario)

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpellato.
3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art.42 (Bilancio e Rendiconto di Gestione)

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sicilia e gli altri atti e documenti prescritti dalla legge.
3. Compete alla G.C. l'adozione del PEG sulla scorta del Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio. Nel PEG vengono definiti gli obiettivi gestionali da affidare ai responsabili di servizi, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali.

- suppono*
4. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
 5. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 43
(Disciplina dei contratti)

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il responsabile di posizione organizzativa individuato secondo i criteri del regolamento di cui al precedente art.28.

Art. 44
(Revisione economico-finanziaria)

1. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune è nominato secondo le modalità previste dalla legge.
2. Il Collegio ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e dura in carica tre anni; i revisori sono revocabili per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Collegio collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Collegio, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale
6. I revisori rispondono della verità delle proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
- 7) I revisori partecipano, in sede consultiva, agli organismi di controllo ed al nucleo di valutazione operanti nell'ambito del Comune, ove richiesti.

Art. 45
(Principi generali del controllo interno)

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni.
2. Il regolamento può disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 46
(Partecipazione dei cittadini)

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale.
4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.
6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.
7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.
8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo, nonché le forme e le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi, assicurando, al contempo, il diritto di partecipazione del privato.

Carpi

Art. 47
(Referendum comunale)

1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.
2. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. L'indizione del referendum può essere chiesta anche dal 10% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.
4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.
5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materie vincolate da leggi statali o regionali, nonché in materia di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette. Non è ammesso il referendum quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.
7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.
8. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.

Art. 48
(Associazionismo e strumenti di Programmazione Negoziata)

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative senza fini di lucro che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.
2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.
3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.
4. Al fine di favorire la determinazione degli obiettivi dello sviluppo locale, a concertare con istituzioni, soggetti pubblici e privati, gli interventi e risorse impiegabili, i tempi e le modalità di intervento, nonché le responsabilità e gli obblighi derivanti dagli impegni assunti, il Comune progetta lo sviluppo della propria comunità utilizzando gli strumenti offerti dalla Programmazione Negoziata.

A tal fine, il Comune stipula Accordi di Programma Quadro, Patti Territoriali, Contratti di Programma e Contratti d'Area, a seconda delle caratteristiche degli interventi da attuare, e tenendo in debito conto gli specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, nonché i bisogni e le priorità della collettività locale.

5. Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di cui al comma precedente, il Comune deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, in un'ottica di accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, delle valutazioni di stampo urbanistico e dei procedimenti concessori dei contributi comunitari (Fondi Strutturali) previsti dall'Unione Europea, negli specifici settori dello sviluppo economico, della crescita sostenibile, del mercato del lavoro e della politica agricola comune.

Art.49 (Volontariato)

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dell'Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Art. 50 (Accesso agli atti)

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.
2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente a trattare l'affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.
3. Il Comune istituisce l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è organizzato al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.
5. Il comune garantisce l'accesso civico, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

01/02/2011

Art. 51
(Diritto di informazione)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.
2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante pubblicazione sul sito web dell'ente, alla sezione "Amministrazione trasparente".
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.
4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa o di Comunicazione Integrata Istituzionale, la cui prioritaria attività è indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
5. L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente e della legge 7 giugno 2000, n. 150. Ad esso è affidato il compito pubblicizzare all'esterno l'operato della P.A. nelle sue diverse articolazioni, garantendo una corretta e periodica informazione sui lavori degli organi comunali.
6. Per garantire la massima diffusione di atti avente rilevanza collettiva, il Comune si avvale delle tecnologie informatiche di Internet.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 52
(Statuto)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento Comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
Le norme dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta di apposito schema predisposto dalla G.C. e pubblicizzato con le modalità ed i criteri previsti dalla legge.
2. Qualora il quorum di cui al precedente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le norme Statutarie sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si osservano anche per il caso di approvazione di norme integrative e modificative dello Statuto
4. Si osservano in proposito le disposizioni di cui alla L.R. 48/91, così come modificata dalla L.R. 30/2000.

Art.53
(Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali, se ed in quanto applicabili e recepite dalla Regione Siciliana.

INDICE GENERALE

TITOLO I - IL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

- Art. 1 Il Comune*
- Art. 2 Autonomia Statutaria*
- Art. 3. Autonomia regolamentare*
- Art. 4 Principi, finalità e obiettivi socio-economici.*
- Art. 5 Albo on line – sito web*
- Art. 6 Funzioni*
- Art. 7 Organi*
- Art. 8 Consiglio Comunale*
- Art. 9 Convocazione del Consiglio Comunale*
- Art. 10 Consiglieri Comunali*
- Art. 11 Forme di garanzia o di partecipazione delle minoranze*
- Art. 12 Presidenza del Consiglio Comunale*
- Art. 13 Vice Presidente del Consiglio*
- Art. 14 Revoca del Presidente del Consiglio*
- Art. 15 Gruppi Consiliari*
- Art. 16 Commissioni Consiliari*
- Art. 17 Decadenza dalla carica*
- Art. 18 Sindaco*
- Art. 19 Cessazione dalla carica*
- Art. 20 Impedimento permanente del Sindaco*
- Art. 21 Linee programmatiche di mandato*
- Art. 22 Mozione di sfiducia*
- Art. 23 Vice Sindaco*
- Art. 24 Nomina della Giunta Comunale*
- Art. 25 Competenze della Giunta Comunale*
- Art. 26 Funzionamento della Giunta Comunale*
- Art. 27 Verbali degli organi collegiali*

TITOLO II° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

- Art. 28 Principi e criteri organizzativi*
- Art. 29 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*
- Art. 30 Segretario Comunale*
- Art. 31 Vice Segretario Comunale*
- Art. 32 Responsabili Di Area, uffici e servizi*
- Art. 33 Dipendenti comunali*

Art. 34 Servizi pubblici comunali

Art. 35 Aziende Speciali ed Istituzioni

Art. 36 Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 37 Convenzioni

Art. 38 Consorzi

Art. 39 Accordi di programma, Conferenze di servizi e contratti di sponsorizzazioni

TITOLO III - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 40 Finanza e Contabilità

Art. 41 Ordinamento tributario

Art. 42 Bilancio e rendiconto di gestione

Art. 43 Disciplina dei contratti

Art. 44 Revisione economico-finanziaria

Art. 45 Principi generali del controllo interno

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 46 Partecipazione dei cittadini

Art. 47 Referendum comunale

Art. 48 Associazionismo e strumenti di Programmazione Negoziata

Art. 49 Volontariato

Art. 50 Accesso agli atti

Art. 51 Diritto di informazione

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 52 Statuto

Art. 53 Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I

IL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Art.1

(Il Comune)

1. Il Comune di Palma di Montechiaro, di seguito chiamato Comune, è costituito dalla comunità e dal territorio di Palma di Montechiaro. Il comune comprende le frazioni di Marina di Palma, Capreria, Ciotta-Gaffe. Tutti coloro che risiedono, operano e partecipano alla vita sociale nel territorio del comune, costituiscono la comunità locale di Palma di Montechiaro.
2. Il territorio del Comune si estende per circa Km² 76,36 e confina con i territori dei Comuni di Licata, Agrigento, Camastra, Naro nonché con il mare Mediterraneo.
3. Il Comune ha il proprio stemma, il gonfalone, il vessillo il cui uso è disciplinato da regolamento. Lo stemma, riconosciuto con regio decreto, comprende uno scudo ovale coronato, con bordi in filato oro, recante tre colli sormontati da tre Palme color verde in campo azzurro, al lato sinistro fronda d'olivo con drupe ovali in filato d'oro, al lato destro fronda di lauro in filato d'oro, entrambe le fronde dipartentesi dal fiocco alla base per dispiegarsi fino alla corona superiore. Il comune ha il proprio gonfalone e ne fa uso nelle cerimonie ufficiali, secondo le norme del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.
4. Il Gonfalone delle dimensioni di cm. 100 X 200 è costituito da un drappo di seta azzurro con:
 - a. Stemma del Comune comprendente uno scudo ovale coronato, con bordo in filato oro, recante tre colli sormontati da tre palme color verde in campo azzurro; al lato sinistro fronda di olivo con drupe ovali in filato oro; al lato destro fronda di lauro in filato oro, entrambe le fronde dipartentesi dal fiocco alla base per dispiegarsi fino alla corona superiore.
 - b. Frangia tripartita, cordoni laterali e due nappe in filato oro. Scritta in alto in filato oro: "Comune di Palma di Montechiaro".
 - c. Asta di sostegno con bilico mobile ricoperta di velluto di colore azzurro, con bullette poste a spirale, terminata in punta da una freccia.
I colori della città sono il verde bandiera e l'azzurro.
Il vessillo è costituito da un drappo di forma rettangolare, suddiviso diagonalmente in due triangoli dei quali il superiore di colore verde bandiera e l'inferiore di colore azzurro con al centro lo Stemma sopra descritto.
5. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.
6. La fascia tricolore, che è 'distintivo' del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.
7. La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
8. Il palazzo Municipale, sede centrale comunale, è ubicato in Via Fiorentino 89.
9. Resteranno permanentemente esposte all'esterno della casa comunale, la bandiera nazionale, la bandiera della Regione Siciliana, il vessillo del Comune, ed la bandiera europea.
10. La Comunità Comunale riconosce Maria SS. Del Rosario propria Patrona, l'otto settembre, festività del Santo Patrono è quindi giorno festivo. Il Comune di Palma di Montechiaro è un comune libero e democratico della Repubblica italiana e della Regione Siciliana, fondato sui valori di libertà, di democrazia, di solidarietà, di pace e di amicizia fra i popoli, che costituiscono il fondamento della Costituzione della Repubblica. Le istituzioni municipali perseguono i seguenti scopi fondamentali: Promuovere lo sviluppo della città e del suo

Agrigento

territorio, valorizzare le risorse locali, perseguire la piena occupazione, promuovere lo sviluppo delle imprese produttive, nel rispetto dell'ambiente naturale, delle caratteristiche storiche ed architettoniche della città antica e dei suoi monumenti; Promuovere l'ordinata convivenza dei suoi cittadini nel rispetto della legalità, contro la mafia ed ogni tipo di prepotenza; Promuovere un tenore di vita ed un livello di servizi capaci di garantire a ciascuno, in tutte le fasi della vita, il rispetto dei diritti di cittadinanza, sicurezza sociale e piena inclusione civile, sociale, affettiva, lavorativa, culturale; Promuovere le attività culturali, i servizi educativi, formativi e per il tempo libero, a cominciare dall'infanzia, per valorizzare le capacità di ciascuno e rendere evoluta e ricca di humanitas la vita di ciascuno e di tutti; Promuovere l'accoglienza e l'integrazione di ogni persona che condivida il rispetto della legalità e dei diritti umani, senza discriminazione di sesso, di razza, di religione, di concezione filosofica, morale e politica, di condizione sociale e civile; Mantenere il radicamento della comunità locale nella consapevolezza della propria storia e della cultura siciliana. Il comune di Palma di Montechiaro persegue predetti scopi come ente autonomo, vincolato al rispetto dei principi stabiliti nelle leggi generali della Repubblica, nelle leggi regionali e nelle norme del presente statuto. Esso esercita le funzioni proprie e quelle conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Il comune di Palma di Montechiaro rappresenta la comunità locale e ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo sociale, economico, culturale in rapporto con lo Stato, con la Regione Sicilia, con la Provincia di Agrigento e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e con enti o soggetti della comunità internazionale, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto.

11. Principi sulla tutela, sul governo e sulla gestione dell'acqua: Il comune di Palma di Montechiaro riconosce che l'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. Si impegna affinché la disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile siano garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona. Riconosce, altresì, che l'acqua è un bene finito, indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi e attua il principio secondo il quale tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa da tutelare ed utilizzare secondo criteri di solidarietà, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Sostiene che la proprietà, la gestione e il controllo del ciclo integrato dell'acqua devono essere pubblici e partecipati a livello sociale e comunitario.

Art. 2

(Autonomia Statutaria)

1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

Art. 3
(Autonomia regolamentare)

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti per la disciplina delle materie e delle funzioni di propria competenza.
2. La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al Consiglio Comunale, salvo quanto previsto dal successivo art. 26.

Art. 4
(Principi, finalità e obiettivi socio-economici)

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.
3. Il Comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
5. Il Comune nell'ambito delle sue funzioni:
 - a) persegue la valorizzazione, unificazione e integrazione dell'autonomia locale a livello nazionale ed europeo, nel rispetto dei principi di solidarietà e di collaborazione economico-culturale;
 - b) promuove il miglioramento della qualità della vita della comunità, garantendo al contempo la pari opportunità di vita e di lavoro ad ambo i sessi, il completo sviluppo della persona, la valorizzazione della convivenza sociale;
 - c) tutela i soggetti più deboli ed emarginati della comunità, promuovendo il potenziamento dei servizi sociali per un'effettiva fruizione da parte di tutti i cittadini, con particolare riguardo agli anziani ed ai ceti meno abbienti;
 - d) tutela il diritto alla salute dei cittadini anche tramite un'adeguata politica informativa;
 - e) favorisce e sostiene iniziative di volontariato o associazionismo a fini sociali;
 - f) promuove lo sviluppo della cultura, sostenendo le iniziative educative, sportive e ricreative mediante il potenziamento delle sue strutture, e favorendo forme collaborative con realtà pubbliche e private;
 - g) promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale-naturalistico del territorio, tutelandone la vocazione turistica;
 - h) favorisce lo sviluppo economico della comunità e la piena occupazione, promuovendo l'iniziativa economica con particolare riguardo alla piccola e media impresa, all'artigianato ed alla cooperazione;
 - i) tutela l'ambiente quale bene comune, rimuovendo le cause di degrado e di inquinamento dell'habitat naturale, anche attraverso più incisive forme di controllo del territorio;
 - j) promuove iniziative socio-culturali e ricreative a favore dei giovani, onde consentire lo sviluppo di momenti di aggregazione sociale diretti a debellare fenomeni di discriminazione razziale o di criminalità, favorendo al contempo la diffusione di una cultura della legalità;
 - K) esercita ogni altra iniziativa diretta al generale miglioramento delle condizioni socio-economiche della comunità, informando la propria azione al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed efficacia.

Art. 5
(Albo on line- sito web)

1. Sul sito istituzionale dell'Ente è dedicato un apposito spazio denominato "Albo on line" per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'integralità, l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata divulgazione mediante pubblicazione di copia integrale di esse all'Albo, per gg. 15 consecutivi, con termini e modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Il Segretario dell'Ente è responsabile della pubblicazione e si avvale della collaborazione del Messo comunale in ordine alle attestazioni di avvenuta pubblicazione.

Art. 6
(Funzioni)

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione, in osservanza del principio di sussidiarietà.

Art. 7
(Organi)

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
3. La durata in carica degli organi comunali è fissata dalla legge.

Art. 8
(Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal suo Presidente, in caso di sua assenza è presieduto dal vice Presidente. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dal Consigliere più anziano.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e

svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

4. Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature, risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.
7. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto: Il Sindaco, la Giunta Comunale, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini nelle forme e nei modi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale ed, in ogni caso, è obbligatoria la presenza dell'Assessore al ramo proponente o del Sindaco.
8. Le sedute di consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti possono essere video registrate con sistema streaming.

Art. 9 (Convocazione del Consiglio Comunale)

1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. La convocazione del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e delle conferenze dei capigruppo può altresì essere disposta a mezzo invio di PEC (Posta Elettronica Certificata), con le modalità di cui al regolamento comunale, qualora il consigliere ne fosse sprovvisto verrà fornita dall'Ente.
2. La prima convocazione del Consiglio è disposta con i criteri e le modalità stabilite dalla legge. Al Consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, spetterà la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del Presidente. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale dopo le operazioni di giuramento, convalida e surroga, con la maggioranza assoluta di voti nella prima votazione; è richiesta, invece, la maggioranza semplice nella seconda votazione. Il Consiglio, nella medesima seduta, elegge altresì un vice Presidente.
3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati. Per la validità delle sedute di seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla stessa ora, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
E' fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

in segreto

4. A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione, nonché l'avviso nel caso in cui in prima convocazione non venga aggiunto il quorum necessario.
5. Il Consiglio può riunirsi in seduta ordinaria, straordinaria, urgente e solenne;
6. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
7. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni antecedenti il giorno stabilito per la riunione. A tal fine, nell'avviso di convocazione non verrà computato, ai fini del rispetto dei termini, il *dies a quo*, mentre verrà computato il *dies ad quem*.
8. Sono considerate straordinarie le sedute non ordinarie che devono essere convocate almeno tre giorni antecedenti il giorno stabilito per la riunione
9. In caso di urgenza il Consiglio Comunale deve essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.
10. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.
11. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta.
12. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo pretorio on line almeno 24 ore prima della riunione.
13. I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione, saranno posti in visione ai consiglieri comunali nei termini previsti dal regolamento del consiglio.

Art. 10 (Consiglieri Comunali)

1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità, hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti e per il funzionamento del consiglio comunale.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Presidente che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.
5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.
6. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado. L'obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici. Il Consigliere Comunale ha l'obbligo di astenersi qualora sussista un conflitto di interessi anche solo potenziale con l'Ente, a causa di una correlazione immediata e diretta con specifici interessi suoi, di parenti o affini fino al 4° grado.
7. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
8. I consiglieri Comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori e comunque nei casi consentiti dalla legge.
9. Un quinto dei Consiglieri Comunali può richiedere la convocazione del Consiglio su argomenti di competenza dell'Organo medesimo. In tal caso, il Presidente dovrà provvedervi entro giorni 20 decorrenti dall'assunzione al protocollo dell'ente della relativa richiesta. In caso di inerzia del Presidente, si osserveranno le norme di settore vigenti.

Art.11

(Forme di garanzia o di partecipazione delle minoranze)

1. Il C.C. può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Le modalità di funzionamento e di costituzione di dette commissioni saranno stabilite da apposito Regolamento comunale.
3. Per gruppo di opposizione si intende quel gruppo appartenente ad una lista elettorale diversa da quella del Sindaco in carica, salvo comunicazioni dell'interessato.

Art. 12

(Presidenza del Consiglio Comunale)

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente e di un Vicepresidente secondo le modalità previste dalla legge. Il Presidente del Consiglio Comunale: convoca e presiede il consiglio, ne dirige i lavori e lo rappresenta all'esterno. predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio iscrivendo le proposte del sindaco, dei dirigenti nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto; assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio; riceve le determinazioni delle commissioni consiliari e le porta a

conoscenza del consiglio; ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio e di limitare l'accesso del pubblico; promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunali previsti dalla legislazione della Regione Siciliana, dal testo unico, dallo statuto e dal regolamento; adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento. Al presidente del consiglio comunale vengono assegnati locali e attrezzature idonee nonché specifici fondi di bilancio per il buon funzionamento dell'ufficio e per la trascrizione integrale delle sedute consiliari. Lo stesso per l'espletamento del proprio ufficio potrà avvalersi di personale dipendente appositamente destinato con specifica disposizione di servizio, per come stabilito da apposito regolamento per l'autonomia contabile di Presidenza del Consiglio.

Diff. 10/12/14

Art. 13 – Vice presidente del Consiglio

Il consiglio comunale elegge un vice presidente secondo le modalità previste dalla legge. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 14 – Revoca del Presidente del Consiglio

Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica.

La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.

La mozione viene inoltrata a mezzo del protocollo al Segretario Comunale, che la trasmette al responsabile affari generali per la istruttoria e la predisposizione della proposta relativa che sarà inoltrata al Presidente del C.C. da parte del Segretario Comunale tramite protocollo generale dell'ente.

La mozione è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di trasmissione dal Segretario Comunale al Presidente del consiglio comunale. Il Presidente del consiglio comunale ha l'obbligo di iscrivere la mozione all'ordine del giorno e di garantire la messa in discussione nei termini di cui al precedente capoverso. Il presidente non può omettere indebitamente tale atto che per ragioni del suo ufficio deve essere compiuto.

Nel caso in cui il Presidente non ottemperi a porre l'argomento all'ordine del giorno, e quindi in discussione entro il termine dei trenta giorni, fermo restando le responsabilità in capo al Presidente per l'omissione dell'atto, vi provvede, in via sostitutiva, il Vice Presidente nei successivi trenta giorni.

La mozione di revoca può essere proposta, con le stesse modalità di presentazione e di voto, anche rispetto al Vice Presidente del consiglio comunale.

Art.15 (Gruppi consiliari)

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco, al Presidente e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo.
2. I gruppi Consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di un componente se originati, nella denominazione e nella composizione, da una lista elettorale, o se formati da candidati alla carica di Sindaco risultati non eletti.
3. I gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di tre componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato. Tale limitazione non si applica al Gruppo Misto e per le adesioni a partititi o movimenti presenti nell'Assemblea Regionale Siciliana o nel Parlamento Nazionale.

4. Qualora non si eserciti tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze salvo diversa comunicazione del gruppo consiliare.
5. E' istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.
6. La conferenza dei capigruppo va convocata dal Presidente a mezzo PEC o messo comunale almeno 24 ore prima dell'adunanza.
7. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

ART. 16
(Commissioni Consiliari)

1. Sono istituite in seno al Consiglio comunale le commissioni consiliari.
2. Il numero, i compiti, le modalità di funzionamento e di costituzione di dette commissioni saranno stabilite dal Regolamento comunale.

Art. 17
(Decadenza dalla carica)

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il Presidente a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
3. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato. Alla medesima seduta non può partecipare il consigliere interessato.
4. Decade altresì dalla carica il Presidente del Consiglio per mozione di sfiducia approvata nei modi e termini previsti dalla normativa di settore e dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 18
(Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, sulla base del documento programmatico. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e le leggi dello Stato e della Regione, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile

aggiunto

dell'amministrazione. La durata in carica del Sindaco è fissata in cinque anni. E' immediatamente rieleggibile una sola volta.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
3. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
4. Il Sindaco esprime gli indirizzi di politica amministrativa, è a capo dell'Amministrazione ed è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vice sindaco e all'assessore più anziano di età.
5. In caso di vacanza contemporanea del Sindaco e della Giunta, le relative funzioni, per gli atti dovuti, urgenti e/o improcrastinabili, saranno esercitate dai dirigenti per materia e i relativi atti saranno ratificati dall'organo subentrante non appena nominato.
6. Il Sindaco rappresenta l'Ente in giudizio ed esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. Tale funzione può essere delegata di volta in volta ai Capi Settore nei modi previsti dalla legge.
7. Il Sindaco, come Ufficiale di Governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.
8. Il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'ASL. Inoltre, adotta le ordinanze relative alla materia di circolazione stradale di sua competenza.
9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 19 (Cessazione dalla carica)

1. Il Sindaco dura in carica sino alla elezione del successore. Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale del mandato ed il subentro del successore, potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, o decesso del Sindaco, la Giunta comunale ed il Consiglio Comunale decadono.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 20 (Impedimento permanente del Sindaco)

1. L'impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla Giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.
3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione

Art. 21
(Linee programmatiche di mandato)

1. Con le modalità previste dalla legge, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il Sindaco deposita la relazione sullo stato di attuazione del programma ed il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

Art. 22
(Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60% (sessanta) dei consiglieri assegnati con arrotondamento all'unità superiore. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
2. Se la mozione viene approvata ne consegue la immediata cessazione dalla carica degli organi del Comune e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore agli EE.LL., alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'Ente ex art. 15 L.R. 11/9/1997 n° 35.
3. La mozione di sfiducia non può essere presentata nei primi 24 mesi di mandato e negli ultimi 6 mesi.

Art. 23
(Vicesindaco)

1. Il Sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.
2. L'incarico di vice sindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.
3. Il vice sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento; in tali casi, la delega opera automaticamente.
4. Il vice sindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione

dall'esercizio della funzione.

A. M. M. M.

5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore comunale più anziano di età.

Art. 24 (Nomina della Giunta Comunale)

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari a 5 (cinque).
2. Il Sindaco nomina gli assessori, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
4. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.
5. Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della Giunta entro 10 giorni dall'insediamento, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
6. Gli assessori partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.
7. I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza e impedimento permanente,
8. Le dimissioni sono presentate alla segreteria per iscritto e divengono operative dal momento della protocollazione.
9. La revoca dalla carica di assessore è decretata dal Sindaco.
10. La decadenza è dichiarata dal Sindaco nei casi previsti dalla legge.
11. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica provvede il Sindaco, con provvedimenti propri che sono comunicati al consiglio comunale, all' Ufficio Territoriale del Governo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La cessazione dalla carica di Sindaco, per qualsiasi motivo comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
12. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art 25 (Competenze della Giunta Comunale)

1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.

2. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
3. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
4. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
5. I verbali delle sedute sono sottoscritti da chi presiede la seduta, da tutti gli assessori presenti e dal Segretario Comunale.

Art. 26
(Funzionamento della Giunta Comunale)

1. La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.
2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vice sindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.
5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
6. Per la validità delle relative sedute sarà richiesta la presenza di almeno 3 componenti, e le relative proposte di deliberazioni non si riterranno approvate se non riporteranno il voto favorevole di almeno 3 componenti.
- 7) I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
- 8)

Art. 27
(Verbali degli organi collegiali)

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum previsti dalla legge. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Per tali ultime ipotesi, il Presidente del C.C. si avvarrà di tre scrutatori scelti ad inizio seduta tra i consiglieri presenti.

2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che l'organo collegiale è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di Collegio dei Revisori dei conti obbligatori nei casi previsti dall'art. 239 del D.lgs. 267/2000.
4. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati nei termini di cui al precedente art.9, comma 12. Nel caso di proposta di deliberazione di giunta il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.
5. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione nei modi previsti dal regolamento del C.C. e dalla legge.
6. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti e affini sino al quarto grado, ad eccezione dei provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra la deliberazione e gli interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini.
7. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
8. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate dall'organo deliberante. E' completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.
9. Il Segretario Comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell'ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all'oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal consiglio comunale.
10. L'originale del verbale della seduta del consiglio comunale è sottoscritto dal segretario comunale e da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta, nonché dal Consigliere anziano. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 28
(Principi e criteri organizzativi)

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione può avvenire con le modalità previste dal regolamento uffici e servizi mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge.
5. L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al Direttore Generale, al segretario comunale o al responsabile di Area, a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal Sindaco, al segretario comunale, al Direttore Generale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.
7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
8. La giunta comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 29
(Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di Area di Posizione Organizzativa, ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.

3. Il medesimo regolamento individua le Posizioni Organizzative a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.
4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.
5. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità, i limiti ed i criteri con cui possono essere stipulati contratti di collaborazione esterna a tempo determinato e di diritto pubblico per dirigenti, alte specializzazioni, ovvero per la copertura dei posti di responsabili delle posizioni organizzative; tali contratti non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Art. 30 (Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La nomina a Segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla nomina del nuovo segretario, salvo riconferma.
3. Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazioni gravi e reiterate di doveri d'ufficio, debitamente documentate e circostanziate, ed in garanzia del principio del contraddittorio, con facoltà per il Segretario Comunale di presentare proprie controdeduzioni. E' illegittima la revoca fondata sulla semplice cessazione del rapporto fiduciario, o in cui non siano indicate le motivazioni dell'anticipata risoluzione del rapporto o, infine, qualora la revoca non trovi giustificazione nel mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'ente a causa di gravi e ripetute violazioni dei doveri d'ufficio da parte del Segretario.
E' parimenti illegittima la revoca del Segretario Comunale adottata dal Sindaco neo-eletto nei primi sessanta giorni del proprio mandato.
4. Il Segretario Comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
6. Il Segretario Comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.
7. Il comune può convenzionarsi con altri enti locali per la gestione associata del servizio di segreteria com.le, avvalendosi di un unico Segretario Com.le, qualora ciò sia dettato da ragioni di convenienza economica o di opportunità. Le modalità di convenzionamento sono stabilite dalla normativa di settore.

Art. 31 - Il Vice Segretario

Il Vice Segretario è un dipendente a tempo indeterminato dell'Ente in possesso dei requisiti previsti dall' O.EE.LL., nominato dal Sindaco, qualora non abbia conseguito la funzione per concorso, cui compete collaborare con il Segretario del Comune e può sostituirlo, come previsto dalle norme vigenti, in caso di assenza o impedimento.

Art. 32 (Responsabili di Area, uffici e servizi)

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, ai responsabili di Area delle PP.OO., degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.
5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.
6. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di Area, ufficio o servizio sono affidate al direttore generale.
8. Nelle materie di propria competenza, i responsabili di Area adottano appositi atti, di natura monocratica, denominati determinazioni, idonei ad impegnare l'Ente nei rapporti con terzi esterni all'Amministrazione.
Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina l'iter di approvazione, adozione e pubblicazione delle determinazioni.
9. Oltre ai casi di revoca previsti dal CCNL per i responsabili di Area delle Posizioni Organizzative, i relativi incarichi di responsabilità si intendono di durata annuale, salvo rinnovo mediante espresso atto Sindacale.

**Art.33
(Dipendenti comunali)**

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. La giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.
5. Rientra nella competenza esclusiva del Segretario Generale la gestione ottimale delle risorse umane, nel rispetto della dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale.
6. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

**Art. 34
(Servizi pubblici comunali)**

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
2. Il consiglio comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente e/o a totale capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
 - g) a mezzo consorzio tra Enti Locali, di cui al successivo art. 34.
3. L'affidamento a terzi e l'esercizio dei servizi pubblici locali, nelle forme di cui alle lett. b)-c)-d)-e)-f) del precedente comma, avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di settore, e

comunque, osservando le procedure di evidenza pubblica ed il principio di concorrenzialità.

Art.35
(Aziende Speciali ed Istituzioni)

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2. Il consiglio comunale può costituire le istituzioni, organismi strumentali del Comune con personalità giuridica e dotate di autonomia gestionale, e di proprio Statuto, approvato dal consiglio comunale.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.
4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
- 5) E' di competenza del Consiglio Comunale la deliberazione di trasformazione dell'azienda speciale in S.p.A., in conformità alle procedure ed alle modalità disciplinate dalla legge.
- 6) Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali o società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, ne approva il relativo statuto ed atto costitutivo e ne disciplina il funzionamento e le attività di controllo.

Art. 36
(Società per azioni o a responsabilità limitata)

1. Il consiglio comunale approva la partecipazione del Comune a società per azioni, anche a capitale pubblico minoritario, o a società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.
4. L'acquisto e la sottoscrizione delle singole quote o azioni è demandata alla competenza della Giunta Comunale.
5. Le modalità di partecipazione, costituzione, affidamento e scelta del socio sono regolate dalla legge.

**Art 37
(Convenzioni)**

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

**Art. 38
(ConSORZI)**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

**Art. 39
(Accordi di Programma, Conferenze di Servizi e contratti di Sponsorizzazione)**

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.
6. Il Comune può stipulare, con soggetti pubblici o privati, contratti di sponsorizzazione al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ovvero per fornire consulenze e servizi aggiuntivi.

Le maggiori risorse che ne deriveranno integreranno le normali fonti di finanziamento dell'attività dell'ente locale.

7. Compete al responsabile della Posizione Organizzativa interessata la stipula dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto della legislazione di settore, e previo indirizzo specificato nel PEG, o, in mancanza, previa deliberazione di indirizzo politico adottata dalla Giunta Comunale.

TITOLO III ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 40 (Finanza e Contabilità)


1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.
4. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.

Art. 41 (Ordinamento tributario)

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art.42 (Bilancio e Rendiconto di Gestione)

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sicilia e gli altri atti e documenti prescritti dalla legge.
3. Compete alla G.C. l'adozione del PEG sulla scorta del Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio. Nel PEG vengono definiti gli obiettivi gestionali da affidare ai responsabili di servizi, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali.

- 
4. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
 5. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 43
(Disciplina dei contratti)

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il responsabile di posizione organizzativa individuato secondo i criteri del regolamento di cui al precedente art.28.

Art. 44
(Revisione economico-finanziaria)

1. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune è nominato secondo le modalità previste dalla legge.
2. Il Collegio ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e dura in carica tre anni; i revisori sono revocabili per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Collegio collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Collegio, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale
6. I revisori rispondono della verità delle proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
- 7) I revisori partecipano, in sede consultiva, agli organismi di controllo ed al nucleo di valutazione operanti nell'ambito del Comune, ove richiesti.

Art. 45
(Principi generali del controllo interno)

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni.
2. Il regolamento può disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 46
(Partecipazione dei cittadini)

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale.
4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.
6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.
7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.
8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo, nonché le forme e le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi, assicurando, al contempo, il diritto di partecipazione del privato.

M. Marino

Art. 47
(Referendum comunale)

1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.
2. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. L'indizione del referendum può essere chiesta anche dal 10% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.
4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.
5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materie vincolate da leggi statali o regionali, nonché in materia di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette. Non è ammesso il referendum quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.
7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.
8. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.

Art. 48
(Associazionismo e strumenti di Programmazione Negoziata)

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative senza fini di lucro che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.
2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.
3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.
4. Al fine di favorire la determinazione degli obiettivi dello sviluppo locale, a concertare con istituzioni, soggetti pubblici e privati, gli interventi e risorse impiegabili, i tempi e le modalità di intervento, nonché le responsabilità e gli obblighi derivanti dagli impegni assunti, il Comune progetta lo sviluppo della propria comunità utilizzando gli strumenti offerti dalla Programmazione Negoziata.

A tal fine, il Comune stipula Accordi di Programma Quadro, Patti Territoriali, Contratti di Programma e Contratti d'Area, a seconda delle caratteristiche degli interventi da attuare, e tenendo in debito conto gli specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, nonché i bisogni e le priorità della collettività locale.

5. Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di cui al comma precedente, il Comune deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, in un'ottica di accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, delle valutazioni di stampo urbanistico e dei procedimenti concessori dei contributi comunitari (Fondi Strutturali) previsti dall'Unione Europea, negli specifici settori dello sviluppo economico, della crescita sostenibile, del mercato del lavoro e della politica agricola comune.

Art.49 (Volontariato)

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dell'Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Art. 50 (Accesso agli atti)

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.
2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente a trattare l'affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.
3. Il Comune istituisce l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è organizzato al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.
5. Il comune garantisce l'accesso civico, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Diffusato

**Art. 51
(Diritto di informazione)**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.
2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante pubblicazione sul sito web dell'ente, alla sezione "Amministrazione trasparente".
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.
4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa o di Comunicazione Integrata Istituzionale, la cui prioritaria attività è indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
5. L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente e della legge 7 giugno 2000, n. 150. Ad esso è affidato il compito pubblicizzare all'esterno l'operato della P.A. nelle sue diverse articolazioni, garantendo una corretta e periodica informazione sui lavori degli organi comunali.
6. Per garantire la massima diffusione di atti avente rilevanza collettiva, il Comune si avvale delle tecnologie informatiche di Internet.

**TITOLO V
NORME FINALI**

**Art. 52
(Statuto)**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento Comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
Le norme dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta di apposito schema predisposto dalla G.C. e pubblicizzato con le modalità ed i criteri previsti dalla legge.
2. Qualora il quorum di cui al precedente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le norme Statutarie sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si osservano anche per il caso di approvazione di norme integrative e modificative dello Statuto
4. Si osservano in proposito le disposizioni di cui alla L.R. 48/91, così come modificata dalla L.R. 30/2000.

**Art.53
(Entrata in vigore dello Statuto)**

1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali, se ed in quanto applicabili e recepite dalla Regione Siciliana.

INDICE GENERALE

TITOLO I - IL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

- Art. 1 Il Comune*
- Art. 2 Autonomia Statutaria*
- Art. 3. Autonomia regolamentare*
- Art. 4 Principi, finalità e obiettivi socio-economici.*
- Art. 5 Albo on line – sito web*
- Art. 6 Funzioni*
- Art. 7 Organi*
- Art. 8 Consiglio Comunale*
- Art. 9 Convocazione del Consiglio Comunale*
- Art. 10 Consiglieri Comunali*
- Art. 11 Forme di garanzia o di partecipazione delle minoranze*
- Art. 12 Presidenza del Consiglio Comunale*
- Art. 13 Vice Presidente del Consiglio*
- Art. 14 Revoca del Presidente del Consiglio*
- Art. 15 Gruppi Consiliari*
- Art. 16 Commissioni Consiliari*
- Art. 17 Decadenza dalla carica*
- Art. 18 Sindaco*
- Art. 19 Cessazione dalla carica*
- Art. 20 Impedimento permanente del Sindaco*
- Art. 21 Linee programmatiche di mandato*
- Art. 22 Mozione di sfiducia*
- Art. 23 Vice Sindaco*
- Art. 24 Nomina della Giunta Comunale*
- Art. 25 Competenze della Giunta Comunale*
- Art. 26 Funzionamento della Giunta Comunale*
- Art. 27 Verbali degli organi collegiali*

TITOLO II° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

- Art. 28 Principi e criteri organizzativi*
- Art. 29 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*
- Art. 30 Segretario Comunale*
- Art. 31 Vice Segretario Comunale*
- Art. 32 Responsabili Di Area, uffici e servizi*
- Art. 33 Dipendenti comunali*

11/1/2014

Art. 34 Servizi pubblici comunali

Art. 35 Aziende Speciali ed Istituzioni

Art. 36 Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 37 Convenzioni

Art. 38 Consorzi

Art. 39 Accordi di programma, Conferenze di servizi e contratti di sponsorizzazioni

TITOLO III - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 40 Finanza e Contabilità

Art. 41 Ordinamento tributario

Art. 42 Bilancio e rendiconto di gestione

Art. 43 Disciplina dei contratti

Art. 44 Revisione economico-finanziaria

Art. 45 Principi generali del controllo interno

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 46 Partecipazione dei cittadini

Art. 47 Referendum comunale

Art. 48 Associazionismo e strumenti di Programmazione Negoziata

Art. 49 Volontariato

Art. 50 Accesso agli atti

Art. 51 Diritto di informazione

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 52 Statuto

Art. 53 Entrata in vigore dello Statuto

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio
Dott.ssa Letizia Pace

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Scicolone Domenico

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Amorosa

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il 28.6.2018 per 30 consecutivi

Defissa il 29.7.2018

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 28.6.2018, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li 29.7.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

